

DELIBERA N. 213/20/CONS

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA'
DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO 2017 TRA L'AUTORITA' PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LE CONFERENZE DELLE
REGIONI E DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DELEGATE AI CO.RE.COM**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 maggio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità, e, in particolare, l’art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, di seguito denominati *Corecom*, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare*

le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTO l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce la competenza legislativa in materia di “ordinamento delle comunicazioni” tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTE le leggi regionali che istituiscono i *Corecom*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “gli indirizzi generali relativi ai *Corecom*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai *Corecom*” e, in particolare, l'articolo 2 secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai *Corecom* mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la delibera n. 666/06/CONS, del 23 novembre 2006, con la quale è stata disposta la chiusura della fase sperimentale al 31 dicembre 2006 e il passaggio al regime ordinario dell'esercizio delle funzioni delegate;

VISTE, nelle materie oggetto di delega, le delibere dell'Autorità, che costituiscono l'indirizzo per le azioni dei *Corecom*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato “*Accordo Quadro 2018*”, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTO l’articolo 5 comma 2, “*dell’Accordo Quadro 2018*” che prevede l’istituzione di una Commissione paritetica nazionale, con il compito di approfondire e proporre le soluzioni ad eventuali problemi di coordinamento amministrativo nonché di interpretazione della normativa vigente di settore;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, d’intesa tra le parti, le modalità di funzionamento della Commissione stessa;

VISTA l’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome giusta Delibera n. 07/2020.AP del 23 aprile 2020;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente “*l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. È approvato il Regolamento concernente le modalità di funzionamento della Commissione paritetica nazionale di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Accordo Quadro 2018 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e le Conferenze delle Regioni e dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.Re.Com., allegato “A” della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Nicola Sansalone

ALLEGATO A

Alla delibera 213/20/CONS. del 28/05/2020

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LE CONFERENZE DELLE REGIONI E DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI CO.RE.COM.

Articolo 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale (di seguito denominata Commissione Paritetica) istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo Quadro 2017 stipulato tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) e le Conferenze dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazione ai Co.re.com..

Articolo 2

Composizione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo Quadro 2017, la Commissione paritetica è composta:
 - Il Presidente o un Componente del Consiglio dell'Autorità, delegato dal Consiglio medesimo, che la presiede;
 - il Direttore e un Funzionario del Servizio ispettivo, Registro e Co.re.com. dell'Autorità;

- un Presidente Co.re.com. nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
 - due dirigenti Co.re.com., individuati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
2. Il provvedimento di formalizzazione delle nomine avviene, in attuazione del presente Regolamento, con delibera del Consiglio dell'Autorità.
 3. La durata del mandato dei componenti, è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità del provvedimento di formalizzazione delle nomine di cui al comma 2.
 4. Possono essere chiamati a farvi parte, in relazione a specifici temi, senza diritto di voto, professori universitari o dirigenti esperti nelle singole materie in discussione e con riferimento agli affari iscritti all'ordine del giorno.
 5. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. Il rimborso spese per i componenti rappresentanti dei Co.re.com. grava sulle spese dei medesimi. È previsto un rimborso spese a carico dell'Autorità nel caso in cui vengano chiamati esperti esterni.

Articolo 3 Funzioni

1. La Commissione Paritetica ha la funzione di approfondire e proporre soluzioni in merito ad eventuali problemi di coordinamento amministrativo su temi di natura giuridica, amministrativa e contabile e alla interpretazione della normativa vigente in materia di comunicazioni, con il compito di proporre orientamenti alla regolamentazione vigente relativa ai Co.re.com., in attuazione dell'Accordo Quadro.
2. La Commissione ha il compito altresì d'individuare indicatori di performance per monitorare il grado di raggiungimento da parte dei Co.re.com. degli obiettivi legati alle funzioni delegate e consentire all'Autorità di intervenire al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. La Commissione interloquisce con l'Autorità e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome su tutti i temi di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4 Funzionamento

1. Il Presidente rappresenta la Commissione paritetica, convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle sue decisioni.
2. La Commissione Paritetica si riunisce a Roma/Napoli presso la sede dell'Autorità anche in videoconferenza almeno tre volte in un anno su disposizione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti per specifiche motivate ragioni oggettive.

3. La convocazione della Commissione Paritetica avviene, di norma, mediante e-mail almeno cinque giorni prima della data prevista dalla riunione. Nel caso di eccezionali esigenze, la convocazione deve essere inviata almeno 24 ore prima della data prevista per la riunione.
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento temporanei, le sedute sono presiedute dal componente anziano. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente designato dal direttore del Servizio ispettivo, Registro e Co.re.com. dell'Autorità.
5. Le decisioni della Commissione paritetica sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente o di chi ne assolve le funzioni, all'uopo delegato dal Presidente medesimo.
6. Le sedute della Commissione Paritetica sono verbalizzate. I verbali delle sedute sono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.
7. Le sedute della Commissione paritetica sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Articolo 5 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è pubblicato il provvedimento di approvazione dell'Autorità sul suo sito web.